il nuovo organo di controllo nelle società di capitali

PRIME RIFLESSIONI

Debora Ferro, avvocato

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cd. "Decreto semplificazioni"), pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012 ed entrato in vigore il 10 febbraio 2012, ancora in attesa di conversione, ha modificato, a breve distanza dal precedente intervento legislativo di cui alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, gli artt. 2397 e 2477 c.c., intervenendo sulla composizione dell'organo di controllo delle società di capitali.

Il Decreto semplificazioni, che si proponeva anche di fare chiarezza su alcuni dubbi interpretativi sollevati in relazione alle precedenti modifiche degli articoli 2397 e 2477 c.c., apre, in realtà, ulteriori problematiche. Al fine di tentare una ricostruzione dei dubbi interpretativi ancora aperti, sembra utile ripercorrere brevemente le recenti modifiche in tema di composizione dell'organo di controllo delle società di capitali, procedendo ad una disamina separata della disciplina delle Spa e di quella delle Srl.

L'art. 14 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (cd. "Legge di stabilità per il 2012"), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ha modificato gli artt. 2397 e 2477 c.c. introducendo, a determinate condizioni, la figura del sindaco unico in sostituzione del collegio sindacale.

Società per azioni

Per quanto riguarda le SpA, la **Legge di stabilità** introduce un ultimo comma dell'art. 2397 c.c., in forza del quale *"Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro."*

Testo vigente fino al 31 dicembre 2011	Testo vigente dal 1° gennaio 2012
2397. Composizione del collegio.	2397. Composizione del collegio.
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche	Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il testo della norma aveva sollevato pochi dubbi interpretativi nei primi lettori, concordi nel riscontrare una facoltà delle società per azioni di introdurre statutariamente la figura del sindaco unico, al posto del collegio sindacale, in presenza delle condizioni previste dalla norma stessa; condizioni considerate tra loro alternative, così che la ricorrenza anche di una sola di esse consentisse, in presenza di una specifica norma in tal senso contenuta nello statuto, di nominare un sindaco unico.

I temi aperti riguardavano, da un lato, la possibilità di optare per la nomina di un collegio sindacale, in via facoltativa, pur in presenza delle condizioni di legge che avrebbero consentito la nomina del sindaco unico, attribuendo tale scelta all'assemblea ordinaria dei soci, e, dall'altro, l'obbligatorietà o meno della nomina del sindaco supplente, tema, quest'ultimo, comune alla disciplina delle Srl.

Per quanto riguarda il primo tem, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella Nota Interpretativa del Novembre 2011, ha sostenuto che lo statuto, pur prevedendo in via facoltativa la nomina del sindaco unico in presenza delle condizioni di legge, potesse altresì stabilire che spettasse all'assemblea ordinaria dei soci, in sede di nomina dell'organo di controllo, optare per la struttura monocratica o collegiale dello stesso.

Per quanto riguarda il secondo tema, invece, la Commissione per i principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano ha affermato che, in coerenza con la *ratio* della riforma, finalizzata alla riduzione dei costi delle società, ed in analogia con la disciplina del sistema di amministrazione monistico (che non prevede un meccanismo di sostituzione automatica) non fossero applicabili al sindaco unico le norme in tema di sindaci supplenti previste nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo.[1]

Ulteriore tema, di più difficile soluzione, su cui si tornerà trattando delle Srl, riguardava l'estensione alle Srl del principio sotteso alla disciplina delle SpA, in virtù del quale, al superamento dei parametri previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 c.c., come modificato dalla Legge di stabilità, viene meno la possibilità di nominare un organo monocratico e riprende vigore l'obbligo di nomina di un organo di controllo collegiale, e ciò in virtù del richiamo, anche nell'art. 2477 comma 5 novellato, alla disciplina delle SpA.[2]

Il **Decreto semplificazioni** apporta delle rilevanti modifiche, capovolgendo l'impostazione precedente. L'ultimo comma dell'art. 2397 c.c. è stato, infatti, integralmente sostituito dal seguente comma: *"Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato."*

Testo vigente fino al 9 febbraio 2012	**Testo vigente dal 10 febbraio 2012**
2397. Composizione del collegio.	2397. Composizione del collegio.
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.	Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche
Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.	Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

1 In questo senso la Massima n. 123 del 6 dicembre 2011 della Commissione per i principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano.

2 In questo senso la Nota Interpretativa del Novembre 2011 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e De Angelis, Il collegio sindacale rimane obbligatorio nelle s.r.l. con ricavi e patrimonio netto superiori a un milione di euro, in Società, vol. 1/2012 p. 41 ss.

Il legislatore ha previsto, pertanto, che in presenza dell'unica condizione relativa alla redazione del bilancio in forma abbreviata (che sostituisce il riferimento ai parametri economici della versione precedente) la composizione dell'organo di controllo è monocratica, salvo una diversa disposizione dello statuto.

Ne consegue che gli statuti sociali vigenti che prevedono una composizione collegiale dell'organo di controllo, dovranno essere modificati solo qualora i soci intendano introdurre, in via facoltativa, la possibilità di nominare un collegio sindacale anche in presenza delle condizioni di legge (bilancio abbreviato) che consentirebbero la nomina di un organo monocratico.

Rimane da definire il significato della portata della deroga statutaria, e cioè se lo statuto possa:

a) prevedere una composizione obbligatoriamente collegiale dell'organo di controllo, pur in presenza delle condizioni in presenza delle quali per legge si dovrebbe nominare un sindaco unico, ovvero;

b) attribuire ai soci la facoltà di optare, in sede di assemblea ordinaria, per la composizione monocratica (ricorrendone i presupposti) o collegiale dell'organo di controllo.

Entrambe le ipotesi sembrano potersi accogliere, in ossequio al dettato normativo che fa un generico riferimento ad una diversa disposizione dello statuto; peraltro, la prima consentirebbe di riportare in statuto accordi di natura negoziale tra i soci che disciplinino i rapporti tra gli stessi, in relazione, in particolare, all'attribuzione ai soci di minoranza del diritto di nominare uno o più componenti del collegio sindacale, attraverso un meccanismo di voto di lista.

L'art. 2397 c.c., come da ultimo modificato, non precisa se sia necessario, in sede di nomina del sindaco unico, provvedere anche alla nomina di un sindaco supplente, al contrario di quanto previsto in tema di Srl dal primo comma dell'art. 2477 c.c., come da ultimo modificato, e meglio *infra*. L'identità di *ratio* delle norme induce a ritenere che tale principio, già espresso dagli interpreti, sia applicabile anche alle SpA.

Vale la pena di sottolineare che il legislatore interviene esclusivamente sull'art. 2397 c.c. e con esclusivo riferimento alla composizione dell'organo, affermando che, in presenza delle condizioni di legge e salvo diversa disposizione statutaria *"le funzioni del collegio sindacale"* sono esercitate da un sindaco unico. Rimane, pertanto, aperto il tema della possibilità di attribuire al sindaco unico la revisione legale dei conti, come, invece, espressamente previsto per il collegio sindacale dall'art. 2409 bis c.c., che non è stato oggetto di modifica.

Società a responsabilità limitata

Maggiori dubbi interpretativi ha sollevato la nuova formulazione dell'art. 2477 c.c. in tema di Srl.

La **Legge di stabilità** ha, infatti, modificato l'art. 2477 c.c., sostanzialmente eliminando ogni riferimento al collegio sindacale e sostituendolo con il riferimento al sindaco, pur lasciando invariata la struttura della norma che continuava a prevedere i casi obbligatori di nomina del sindaco e la possibilità di nominarlo anche in via facoltativa, previa espressa previsione statutaria in tal senso; erano rimasti, inoltre, invariati il richiamo alla disciplina delle SpA in caso di nomina obbligatoria e l'attribuzione della revisione legale dei conti, ove non diversamente stabilito, al sindaco.

Le questioni interpretative sollevate dalla formulazione dell'art. 2477 c.c. dettata dalla Legge di stabilità riguardavano:

1) la possibilità di nominare un collegio sindacale, stante il dato letterale della norma che faceva riferimento esclusivamente al sindaco;

2) la necessità di nominare un sindaco supplente;

3) la portata del rinvio alla disciplina delle SpA operata dall'art. 2477, quinto comma, c.c. ed in particolare l'applicabilità alle Srl della fattispecie prevista in tema di SpA in forza della quale, al superamento dei parametri previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 c.c. introdotto dalla stessa Legge di stabilità, sussisteva l'obbligo per le SpA di nominare un collegio sindacale;

4) la necessità di procedere a modificare lo statuto per consentire la nomina del sindaco unico;

5) la sorte dei collegi sindacali in carica al 1° gennaio 2012.

Il Decreto semplificazioni e la Legge 17 febbraio 2012, n. 10 di conversione del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 (cd. Decreto giustizia) hanno risolto chiaramente i punti 2) e 5); sugli altri punti, la soluzione è ancora rimessa all'interprete. Sembra utile, pertanto, riassumere brevemente le soluzioni interpretative che sono state proposte in relazione al testo dell'art. 2477 c.c. modificato dalla Legge di stabilità.

Per quanto riguarda il primo aspetto, relativo alla possibilità di nominare in via facoltativa il collegio sindacale, l'interpretazione maggiormente restrittiva, basata sulla dizione letterale della norma e sul principio di inderogabilità della composizione dell'organo di controllo (già affermato in relazione all'interpretazione dell'art. 2397 c.c. e sostenuta dalla dottrina largamente maggioritaria), ha ceduto il passo ad una interpre-

Testo in vigore fino al 31 dicembre 2011	Testo in vigore dal 1° gennaio 2012
2477. Collegio sindacale e revisione legale dei conti.	2477. Sindaco e revisione legale dei conti.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.	L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore. La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

tazione più elastica[3] che teneva conto della *ratio* ispiratrice della riforma. Si è sostenuto infatti che, poichè la riforma della composizione dell'organo di controllo è volta a procurare un risparmio di costi per le società, e corrispondendo tale finalità ad un interesse disponibile delle società stesse, non coincidente con un interesse di ordine pubblico, queste potevano liberamente rinunciarvi optando, quindi, per l'inserimento in statuto della facoltà di nomina del collegio sindacale.

Il riconoscimento del carattere derogabile delle disposizioni previste dall'art. 2477 c.c. aveva sollevato un ulteriore quesito in merito alla sorte delle clausole statutarie presenti negli statuti che facessero riferimento alla composizione numerica del collegio sindacale (punto 4). Ci si è chiesti, infatti, se la presenza di dette clausole potesse essere interpretata quale risultato di una specifica scelta da parte dei soci o se, piuttosto, dovesse essere interpretata quale il frutto di una tecnica redazionale del notaio rogante, peraltro sostanzialmente riproduttiva della norma vigente. L'adesione all'una o all'altra tesi comportava, naturalmente, conseguenze differenti in relazione all'obbligo di modificare lo statuto sociale. A questo proposito il Consiglio Nazionale del Notariato e la Commissione per i principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano hanno condiviso la stessa visione, secondo la quale, salvo che ricorressero regolamentazioni specifiche, di fonte chiaramente negoziale, in tema di determinazione del numero dei componenti e delle modalità di nomina del collegio sindacale (quali l'attribuzione di un diritto particolare ex art. 2468 c.c. o il ricorso ad un voto di lista), le clausole statutarie che disciplinavano la composizione del collegio sindacale dovevano considerarsi riproduttive dell'unica regolamentazione possibile al momento della loro introduzione. Dette clausole potevano pertanto considerarsi integrate di diritto dalla nuova normativa dettata dall'art. 2477 c.c., senza necessità di ricorrere alla previa modifica dello statuto sociale al fine di procedere alla nomina del sindaco unico. Ogni diversa interpretazione sarebbe stata contraria allo spirito della riforma, in quanto avrebbe prodotto un aggravio dei costi per le società anziché un risparmio.

Per quanto riguarda il punto 3), come si è accennato, il richiamo operato dall'art. 2477, quinto comma, c.c. alle norme in tema di SpA nel caso in cui, ai sensi dei precedenti due commi, la nomina del sindaco

3 Si veda Ruotolo e Nardone, Il sindaco "unico" nella s.r.l. e della s.p.a. (Art. 14, legge 12 novembre 2011, n. 183), Studio del C.N.N. n. 250 del 16 dicembre 2011. Nello stesso senso la Nota Interpretativa del Novembre 2011 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Massima n. 123 del 6 dicembre 2011 della Commissione per i principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano.

fosse obbligatoria, aveva aperto un dibattito circa la sussistenza, anche nella Srl, di un'ipotesi di obbligatorietà di nomina del collegio sindacale. In senso contrario si sono pronunciati quanti hanno sostenuto una completa autonomia della disposizione dell'art. 2397 c.c. rispetto alla disciplina delle Srl ed un'assoluta inapplicabilità di tale norma alle Srl in quanto, altrimenti, si sarebbe ridotta significativamente la portata della riforma. Di parere opposto quanti, invece, hanno sostenuto che l'articolo 2397 c.c. pone un principio generale valevole per tutte le società di capitali e che, ragionando diversamente, si sarebbe operata una ingiusta diversificazione tra situazioni assolutamente analoghe. Ciò in quanto, posto che la scelta del legislatore di ricorrere al collegio sindacale in caso di società dotate di requisiti economici più significativi è determinata da esigenze di maggiore sicurezza ed affidabilità, garantite anche da una certa dialettica all'interno di un organo collegiale, non si vedeva quale differenza vi fosse tra una SpA ed una Srl di grosse dimensioni. E tale tesi, sostenuta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,[4] è stata sposata, sebbene in via prudenziale in fase di prima applicazione, anche dal Notariato.[5]

Il **Decreto semplificazioni** interviene nuovamente sull'art. 2477, apportando delle rilevanti modifiche. Rimane sempre invariata la struttura della norma (con possibilità di nomina facoltativa e casi di nomina obbligatoria), viene utilizzata l'espressione "organo di controllo" al posto di sindaco (in tutto il testo, salvo che nella rubrica) e vengono apportate alcune rilevanti differenze rispetto al testo precedentemente vigente, riguardanti:

- la specificazione della composizione monocratica *ex lege* dell'organo di controllo, salvo diversa previsione statutaria, con la specificazione secondo cui tale organo si compone di un solo membro effettivo;
- la modifica del quinto comma con l'eliminazione della previsione secondo la quale la revisione legale spettava al sindaco, salvo diversa disposizione statutaria, e la riformulazione della prima parte dello stesso comma;
- l'introduzione del riferimento, nei commi secondo, terzo, quarto e sesto, al revisore che, nel testo della norma, si pone come un'alternativa all'organo di controllo.

Testo in vigore fino al 9 febbraio 2012	**Testo in vigore dal 10 febbraio 2012**
2477. Sindaco e revisione legale dei conti.	2477. Sindaco e revisione legale dei conti.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.	L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.	L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

4 In questo senso la Nota Interpretativa del Novembre 2011 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

5 Si veda Ruotolo e Nardone, Il sindaco "unico" nella s.r.l. e della s.p.a. (Art. 14, legge 12 novembre 2011, n. 183), Studio del C.N.N. n. 250 del 16 dicembre 2011

Il Decreto semplificazioni non affronta direttamente i dubbi interpretativi sollevati dagli interpreti di cui ai punti 1) e 4), le cui conclusioni possono, però, considerarsi tuttora valide; risolve espressamente, come già anticipato, il tema di cui al punto 2); apporta una modifica all'art. 2477 al fine di chiarire il dubbio interpretativo di cui al punto 3) e apre un nuovo tema in relazione all'attribuzione della revisione legale dei conti e ai compiti del revisore.

Per quanto riguarda il punto 3), la riformulazione del quinto comma dell'art. 2477 c.c., ed in particolare l'introduzione dell'inciso *"anche monocratico",* letta congiuntamente alla seconda parte del primo comma dell'art. 2477 c.c., sembrerebbe finalizzata, nell'intento del legislatore, ad escludere la sussistenza, nelle Srl, di casi obbligatori di nomina del collegio sindacale, risolvendo i dubbi interpretativi posti dalla precedente modifica.

Per quanto riguarda il nuovo tema, della revisione legale dei conti, il Decreto semplificazioni ha operato due interventi sull'art. 2477 c.c.: da un lato, come si è visto, modificando il comma quinto, dal quale è stata eliminata la disposizione secondo la quale *"se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco"*, e, dall'altro, prevedendo, al primo comma, che, nel caso di nomina facoltativa dell'organo di controllo, lo statuto debba prevederne le competenze ed i poteri, *"ivi compresa la revisione legale dei conti"*.

Non sono ben chiare le motivazioni per le quali il legislatore ha eliminato dal quinto comma dell'articolo il riferimento dell'attribuzione, per legge, al sindaco (ora organo di controllo) della revisione legale dei conti. Come si ricorderà, tale disposizione era stata introdotta dal D.Lgs. 37/2004, all'indomani della riforma del diritto societario, al fine di dirimere un dibattito apertosi in relazione al testo dell'art. 2477 c.c., come riformato dal D.Lgs. 6/2003, relativo alla competenza della revisione legale dei conti nelle Srl. Il legislatore, con la modifica apportata dal D.Lgs. 37/2004, aveva chiarito che tale competenza, nelle Srl, spettava al collegio sindacale, al contrario di quanto previsto nelle SpA, in cui, invece, il controllo legale dei conti, spetta per legge a revisore/società di revisione, salvo diversa previsione dello statuto.

La nuova formulazione dell'art. 2477 c.c., che continua a richiamare l'applicazione delle norme sul collegio sindacale delle SpA, nel caso di nomina di un organo di controllo, sia essa obbligatoria o facoltativa, ripropone lo stesso dibattito apertosi con il D.Lgs. 6/2003 e non sembra sufficiente, a fugare il dubbio interpretativo, fare riferimento alla modifica del primo comma dell'art. 2477 c.c. L'introduzione dell'espresso riferimento alla revisione legale dei conti tra le competenze ed i poteri dell'organo di controllo nominato in via facoltativa non sembra, infatti, di per sé dirimente al fine di stabilire a quale organo spetti la revisione legale dei conti nelle Srl.

Non sembra essere particolarmente di aiuto, a questo fine, neanche la scelta del legislatore del riferimento all'organo di controllo o al revisore, che, secondo le prime interpretazioni, dovrebbe essere letta nel senso di un'assoluta alternatività delle due figure (la "o" dovrebbe essere interpretata in senso avversativo e non in funzione copulativa come precedentemente ammesso in relazione al primo comma dell'art. 2477 c.c.).

Se si aderisce a tale lettura si potrebbe sostenere che, poiché l'intento del legislatore, sempre finalizzato ad un risparmio dei costi, è quello di prevedere due figure tra loro completamente intercambiabili, è naturale che ciascuna di tali figure concentri in sé i compiti e le funzioni dell'una e dell'altra secondo la precedente normativa. Così argomentando, la revisione legale dei conti dovrebbe considerarsi di attribuzione dell'organo di controllo, indipendentemente da una espressa previsione statutaria.

Laddove non si condividesse tale interpretazione, rimarrebbe aperto il problema dell'attribuzione della revisione legale dei conti, a cui potrebbe anche aggiungersi un'ulteriore considerazione. Si potrebbe infatti sostenere, sebbene con una interpretazione particolarmente restrittiva e sicuramente non coincidente con l'intenzione del legislatore (sempre finalizzata ad ottenere uno sgravio degli oneri a carico delle società) che, poiché il legislatore ha espressamente indicato, tra i compiti dell'organo di controllo nominato in via facoltativa, anche la revisione legale dei conti, mentre nulla ha detto nel caso di nomina obbligatoria, tale silenzio dovrebbe indurre l'interprete a sostenere l'obbligatorietà della nomina di revisore/società di revisione in caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo.

Per quanto riguarda l'ulteriore tema, aperto dall'ultima formulazione della norma, relativo ai compiti ed alle funzioni del revisore, aderendo alla tesi dell'assoluta intercambiabilità delle due figure dell'organo di controllo e del revisore, che, allo stato, sembra essere maggioritaria, si deve concludere, sebbene con tutte le difficoltà, anche operative, che tale conclusione può comportare, e con una visione assolutamente innovativa dell'impianto codicistico vigente fino al 10 febbraio 2012, che al revisore possano essere attribuiti tutti i compiti che erano propri del collegio sindacale, ora sindaco unico. Tale interpretazione è avvalorata dalla formulazione del primo comma dell'art. 2477 c.c., dalla quale dovrebbe discendere l'attribuzione ai soci della massima libertà nella determinazione e nella modulazione dei poteri e delle competenze dell'organo di controllo e del revisore.

In considerazione delle incertezze interpretative, sembra opportuno che lo statuto, con un approccio prudenziale, preveda a chi compete la revisione legale dei conti.

Per quanto riguarda la necessità di nominare un sindaco supplente, possono qui riportarsi le consi-

derazioni sopra svolte in tema di SpA, precisando che per le Srl è giunto un intervento chiarificatore del legislatore, che ha espressamente stabilito, proprio con il Decreto semplificazioni, che in caso di nomina dell'organo di controllo in composizione monocratica, questo si compone di un membro effettivo.

Infine, la Legge di stabilità aveva posto il problema della permanenza in carica dei collegi sindacali già nominati al momento dell'entrata in vigore delle nuova disciplina.

Il dibattito sviluppatosi ha visto contrapporsi due tesi, che sostenevano, la prima, la decadenza automatica dei collegi sindacali al 1° gennaio 2012, in base al principio dell'inderogabilità della composizione dell'organo di controllo largamente sostenuto dalla dottrina,[6] e, la seconda, la continuità dell'incarico fino alla scadenza del mandato, in base al principio di inderogabilità delle cause di decadenza del collegio sindacale.[7]

A dirimere il dibattito è intervenuta Legge 17 febbraio 2012, n. 10 di conversione del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, il cui articolo 16 introduce un comma 13 bis all'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, del seguente tenore: *"Nelle Società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati."*

La norma, ispirata da un evidente intento chiarificatore, stimolato dal dibattito a cui si è sopra fatto cenno, fa espresso riferimento alle sole Srl, senza tenere conto che, a seguito della modifica dell'ultimo comma dell'art. 2397 c.c., che ha capovolto l'impostazione codicistica precedente in tema di composizione dell'organo di controllo, lo stesso problema potrebbe oggi porsi per i collegi sindacali nominati, prima del 10 febbraio 2012, nelle SpA che redigono il bilancio in forma abbreviata.

In realtà, in considerazione dell'evidente analogia tra la condizione del collegio sindacale nominato prima del 31 gennaio 2011 in una Srl rispetto al collegio sindacale nominato prima del 10 febbraio 2012 in una SpA, nonché dell'accavallamento temporale della legge di conversione del Decreto sulla giustizia civile rispetto al Decreto semplificazioni, non può che concludersi che tale principio, già autorevolmente sostenuto e recepito dal Decreto sulla giustizia civile con riferimento alle Srl, sia, allo stesso modo, senz'altro applicabile anche alle SpA.

Considerate le questioni interpretative ancora aperte, ed in attesa della conversione in legge del Decreto semplificazioni, in sede di prima lettura ed applicazione delle norme e riservandosi di ritornare sul tema, una volta avvenuta la conversione in legge, possono proporsi le seguenti clausole:

Società per azioni: Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre/cinque membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea che designa altresì il presidente.

I requisiti, le funzioni e le responsabilità del collegio sindacale sono regolati dalla legge.

Le riunioni del collegio sindacale potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità previste in materia di assemblea.

L'assemblea dei soci potrà, pur ricorrendo le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2397 c.c., nominare un collegio sindacale. **oppure:** *La nomina del collegio sindacale è obbligatoria pur in presenza delle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2397 c.c.*

Società a responsabilità limitata: Organo di controllo e revisione legale dei conti

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le SpA.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

6 Busani, *Il sole 24 ore,* 16 novembre 2011

7 Ruotolo e Nardone, Il sindaco "unico" nella s.r.l. e della s.p.a. (Art. 14, legge 12 novembre 2011, n. 183), Studio del C.N.N. n. 250 del 16 dicembre 2011.